

## Scheda informativa

# Protezione della casa di famiglia

L'abitazione nella quale una coppia di sposi convive è considerata l'abitazione di famiglia. Questa gode di una protezione speciale (art. 169 CV):

Se la coppia vive in affitto, l'abitazione può essere disdetta solo unitamente, indipendentemente dal fatto che solo una o entrambe le parti abbiano firmato il contratto d'affitto. L'affittuario deve inoltre inviare la sua disdetta separatamente a entrambi i coniugi.

Se l'abitazione di famiglia è di proprietà e, ad esempio, appartiene solo all'uomo, egli può venderla solo con il consenso della moglie. Anche per subaffittarla o concedere a qualcuno il diritto di viverci, necessita del consenso del coniuge. In determinate circostanze, il proprietario potrebbe non avere nemmeno l'autorità di aumentare autonomamente l'ipoteca. Di norma, un'ipoteca sulla casa di famiglia può essere estesa senza il consenso del coniuge solo a condizione che il vincolo sia inferiore all'80% del valore corrente di mercato dell'immobile.

---

**Beobachter**  
EDITION

Il contenuto di questi consigli è stato concesso in licenza a per la pubblicazione online. © 2024 Beobachter-Edition, Zürich